



CALCIO A 7

regolamento di partecipazione

VII Campionato di Calcio a 7 maschile
fase locale Campionati Nazionali cat. Open (1997 e precedenti)

categorie Giovanili
gestite dal comitato CSI di Faenza (vedi regolamento CSI Faenza)

Comitato di Forlì
Stagione sportiva 2013-2014

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Il presente regolamento è una sintesi del più completo e complesso Regolamento Nazionale e comprende alcune modifiche ammesse dallo stesso.

Pertanto per tutto ciò che riguarda articoli del regolamento nazionale "Sport in Regola" non riportati o riportati in modo parziale fa fede il regolamento nazionale stesso che si intende conosciuto ed accettato.

Sommario

Art. 1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 2) NORME DI TESSERAMENTO	4
Art. 3) QUALIFICHE: ALLENATORE - ASSISTENTE DI PARTE	5
Art. 4) MODALITA' DI RICONOSCIMENTO	6
Art. 5) ATLETI FIGC e altri Enti - SCAMBI TRA SOCIETA'	7
Art. 6) LIMITI DI ETA'	8
Art. 7) SQUADRE	8
Art. 8) SOCIETA' CON PIU' SQUADRE	8
Art. 9) CAMPO DA GIOCO E ATTREZZATURE	8
Art. 10) SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO UFFICIALMENTE DESIGNATO	9
Art. 11) OBBLIGHI DELLE SQUADRE	9
Art. 12) PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA	9
Art. 13) PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	9
Art. 14) SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI	10
Art. 15) NUMERO INSUFF. DI ATLETI DURANTE UNA GARA ED ESPULSIONE TEMPORANEA	10
Art. 16) ESPULSIONE TEMPORANEA	10
Art. 17) ORARIO DI INIZIO DELLE GARE	10
Art. 18) DURATA DEI TEMPI DI GIOCO	11
Art. 19) TIME-OUT	11
Art. 20) TEMPO DI ATTESA	11
Art. 21) EQUIPAGGIAMENTO	11
Art. 22) PALLONI PER LA GARA	11
Art. 23) MISURE DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE PORTE	11
Art. 24) DISTANZA DEI CALCIATORI	12
Art. 25) CALCIO DI RIGORE	12
Art. 26) FUORIGIOCO	12
Art. 27) FORMULE DI SVOLGIMENTO	12
Art. 28) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE	12
Art. 29) PARITÀ IN CLASSIFICA	12
Art. 30) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA	12
Art. 31) CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA	13
Art. 32) CALENDARIO UFFICIALE	13
Art. 33) RINVII - SPOSTAMENTI - SOSPENSIONI DELLE GARE	13
Art. 34) RINUNCIA E PARTECIPAZIONE INCOMPLETA	14
Art. 35) RECLAMI - ISTANZE DI REVISIONE - GIUSTIZIA SPORTIVA	14
Art. 36) DISCIPLINA	14
Art. 37) TUTELA SANITARIA	15
Art. 38) PRONTO SOCCORSO	15
Art. 39) COMUNICATO UFFICIALE	15
Art. 40) PREMIAZIONI	15
Art. 41) COMPOSIZIONE DEI GIRONI E NORME DI RIPESCAGGIO	16
Art. 42) NORME COMPLEMENTARI	16
TABELLA "A" PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA	17
FORMULE DI SVOLGIMENTO STAGIONE 2013-2014	18
VII Campionato di calcio a 7 cat. Open Maschile (32 squadre)	18

Art. 1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) Possono partecipare all'attività le Società Sportive regolarmente affiliate al CSI, per la stagione in corso, prima dell'inizio della manifestazione alla quale intendono partecipare. **Le Soc. Sportive con pendenze economiche in essere potranno partecipare solo dopo aver regolarizzato la loro posizione.**

b) E' obbligatoria la presenza di almeno un responsabile per Società nella serata in cui si compilano i calendari e si decide la formula del campionato o del torneo.

c) In caso di numero eccessivo di squadre iscritte, determinato dalla Commissione Tecnica Calcio a 7 (CT7), si utilizzeranno, al momento della stesura dei calendari, i seguenti criteri di esclusione in ordine di priorità:

1) – Partecipazione della Società ai Campionati o Tornei degli anni precedenti (criterio di anzianità).

2) – Presenza del responsabile di Società (comma b).

3) – Data di iscrizione al campionato.

d) La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla Segreteria CSI, redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, firmata dal presidente ed accompagnata dalla tassa di partecipazione e dal deposito cauzionale, entro la scadenza indicata negli appositi bandi; **le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate con riserva.**

Si sottolinea che devono essere obbligatoriamente tesserati come dirigenti coloro che vengono riportati quali responsabili sui moduli di affiliazione o adesione, ad eccezione di quelli già tesserati come soci atleti.

e) Le cauzioni in deposito verranno restituite tramite la Segreteria CSI, **decurtate delle ammende** che appaiono sul Comunicato Ufficiale a carico delle Società.

f) Qualora, durante il Campionato o Torneo, le ammende totali a carico di una squadra raggiungano il 50% della cauzione prevista o €25 (nei casi in cui non sia prevista alcuna cauzione), l'amministrazione potrà chiedere alla Società il reintegro della cauzione fissata o il saldo totale delle ammende. La Società verrà debitamente informata a provvedere in merito, e qualora non ottemperasse a tale obbligo non potrà disputare la gara successiva alla data di notifica.

g) Le Società possono iscriversi e partecipare a Manifestazioni, Tornei, Campionati a carattere regionale o nazionale solo con la categoria con la quale prendono parte all'attività locale e con il parere favorevole della CT7 in intesa con il Coordinatore Tecnico dell'Attività Sportiva.

h) Nel caso una squadra sia costretta a partecipare ad un campionato diverso da quello della sua categoria, per mancanza del numero minimo di partecipanti, potrà chiedere deroga al comma g.

Tale richiesta sarà valutata dalla CT7 locale in intesa con la CT7 regionale e i rispettivi Coordinatori Tecnici.

Art. 2) NORME DI TESSERAMENTO

a) Tutti gli atleti, dirigenti, allenatori, per poter prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati per il CSI antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare. Ad essi verrà rilasciato, a cura del CSI, una ricevuta di avvenuto tesseramento (mod. 2/T, 2/R....). Chi opta per il Tesseramento On Line potrà scaricare la lista certificata di tesseramento. In entrambi i casi gli atleti potranno prendere parte alla gara solo se proveranno la loro identità tramite una delle modalità di riconoscimento come da art. 4 del presente regolamento.

b) Successivamente verrà rilasciata dal CSI la tessera associativa vera e propria. Il CSI garantisce l'emissione della tessera entro venti giorni, per cui si ricorda che la ricevuta avrà tale validità massima, dopo di che, in caso la Società perseveri a presentare solo la ricevuta, il Giudice Unico si comporterà come in caso di tessera non presentata.

c) Il tesseramento (la consegna e la vidimazione dei mod. 2/T o 2/R) deve essere effettuato tramite una delle seguenti opzioni:

1) consegnando il modulo cartaceo, firmato dall'atleta, presso la sede del CSI di appartenenza negli orari di segreteria e dai Responsabili del Tesseramento. Il modulo deve essere consegnato anche in caso di tesseramento con Modulistica On Line (diverso da tesseramento diretto On Line).

2) **tramite il Tesseramento On Line:** In questo caso il modulo cartaceo, debitamente firmato, deve essere tenuto agli atti della Associazione Sportiva.

Le tessere associative si potranno ritirare presso la sede del CSI di appartenenza negli orari di segreteria e dai Responsabili del Tesseramento..

d) Il modulo di richiesta di tesseramento va compilato con esattezza, chiarezza e completezza, scrivendo tutti i dati a penna, in caratteri stampatello chiaramente leggibili. Il socio è responsabile della veridicità dei dati riportati sulla tessera. **Sul modulo dovranno essere apposte le firme autografe.**

e) Il Calcio a 7, sulla tessera, dovrà essere posto come primo sport. Se l'atleta svolge anche l'attività Calcio dovrà porre quest'ultimo come primo sport e il Calcio a 7 come secondo. **ATTENZIONE: le discipline sportive indicate sulla tessera creano "Vincolo" verso la società di appartenenza.**

f) Le tessere CSI e/o il modulo di richiesta tesseramento vidimato dal CSI e/o l'elenco certificato dei soci fornito dal CSI sono gli unici documenti probanti per prendere parte alle gare. In assenza di tale documentazione l'atleta non potrà partecipare alla gara (vedi il più dettagliato Art. 4). La lista certificata CSI verrà accettata "sub iudice" dall'arbitro.

In tutte le attività Regionali e Nazionali è fatto obbligo di presentare per ogni atleta, allenatore e dirigente, sia il tesserino associativo sia un valido documento di identità. In mancanza di uno degli elementi il soggetto in difetto non potrà prendere parte alla gara. La lista certificata CSI verrà accettata "sub iudice" dall'arbitro.

g) Per nessun motivo è ammesso il doppio tesseramento secondo le "Norme nazionali sul tesseramento" fatto salvo i casi dei seguenti punti 1), 2) e 3).

1) Un atleta si può tesserare con una seconda Ass. Sportiva CSI esclusivamente per le discipline non indicate sulla tessera fatta con la prima società.

2) **Trasferimento ad una nuova società sportiva:**

qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza avrà facoltà di tesserarsi, **entro il 31 gennaio**, con altra società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del comitato. Il tesserato dovrà presentare al Comitato una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Sarà facoltà del comitato verificare la veridicità della dichiarazione e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

3) E' possibile partecipare al campionato di calcio a 7 con una Ass. Sportiva diversa da quella di appartenenza tramite la formula dello svincolo, e conseguente ritesseramento, consegnando al CSI il nullaosta firmato dal Presidente della Ass. Sportiva di appartenenza.

Lo svincolo dovrà essere perfezionato **entro e non oltre il 31 dicembre**.

Di seguito vengono riportati gli articoli delle Norme di tesseramento che definiscono "Vincolo" e "Svincolo"

Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2T.

E' quindi possibile tesserarsi con altre Società sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una società (la pallavolo mista, per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo Open M e Open F; il Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse).

Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI

Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire **dal 1 settembre fino al 31 dicembre** di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura.

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio Tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato Territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

h) Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale" (Art. 5), tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il **28 febbraio**.

Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e **comunque non oltre il 20 maggio, nel numero massimo di 2 atleti**.

Gli atleti integrati possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

i) Nei Campionati le Ass. Sportive potranno tesserare un numero illimitato di atleti purchè entro il limite di tempo previsto nel comma h.

Nei Tornei le Ass. Sportive potranno tesserare un numero di atleti definito di volta in volta dal bando di partecipazione.

l) Gli accertamenti relativi alle "Norme sul tesseramento" potranno essere svolti d'ufficio.

Art. 3) QUALIFICHE: ALLENATORE - ASSISTENTE DI PARTE

a) Modalità di richiesta della tessera di qualifica: tutti coloro che hanno sostenuto un corso CSI possono richiedere la tessera di qualifica di allenatore presentando alla segreteria CSI l'attestato CSI.

b) Gli allenatori (primo e/o secondo allenatore) potranno accedere al campo di gioco solo se tesserati CSI con la propria squadra.

c) Nei campionati ufficiali CSI (fasi locali dei Campionati Nazionali) e nei tornei che lo prevedono le due squadre sono tenute, a fornire all'arbitro un assistente di parte secondo le seguenti modalità:

1) L'assistente di parte deve essere tesserato CSI ed ha il solo compito di definire se la palla è dentro o fuori limitatamente al suo lato di campo.

2) Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.

3) Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

4) Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.

5) Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. Lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da un altro tesserato avente titolo.

Art. 4) MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

a) Tutti i partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre a presentare la tessera CSI o analogo documento attestante il tesseramento, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità e l'arbitro, da parte sua, ha l'obbligo di verificarla sul campo.

b) Le modalità di riconoscimento con cui l'arbitro deve verificare l'identità dei partecipanti sono esclusivamente le seguenti:

1) **Cat. Open Maschile, Open Femminile, Amatori Over 35**

Tessera CSI con foto stampata direttamente sul plastichino; vale come documento di riconoscimento.

Tessera CSI vidimata e plastificata. Le tessere con foto non stampata ma semplicemente incollata, dovranno essere accompagnate, alla prima gara ufficiale, da un valido documento di riconoscimento; tale tessera verrà ritirata dall'arbitro, dopo un attento controllo dei dati, per essere poi successivamente vidimata e plastificata dal Comitato di appartenenza.

Le tessere vidimate e plastificate avranno, per il CSI Forlì, il valore di documento di riconoscimento.

Queste procedure non sono obbligatorie. Nel caso le squadre non vogliano usufruire di queste possibilità dovranno, a tutte le gare, presentare per ogni atleta e dirigente, oltre alla tessera associativa, un valido documento di identità.

ATT.- In tutte le gare delle fasi Regionali e Nazionali la tessera CSI, seppur munita di foto, va **sempre accompagnata da un valido documento di identità**; chi ne fosse sprovvisto non potrà partecipare alla gara.

Cat Giovanili

Nelle categorie giovanili il riconoscimento si effettuerà attraverso la **Tessera CSI con foto stampata direttamente sul plastichino.**

In caso di tessera CSI mancante di foto il riconoscimento sarà effettuato come nelle categorie Open per gli atleti sopra ai 15 e tramite certificazione con foto firmata da chi detiene la patria podestà per i minori di 15 anni.

ATT.- In tutte le gare delle fasi Regionali e Nazionali delle cat. Giovanili la tessera CSI, seppur munita di foto, va **sempre accompagnata da un valido documento di identità, escluso i minori di 15 anni per i quali è sufficiente la Tessera CSI munita di foto**; chi ne fosse sprovvisto non potrà partecipare alla gara.

2) **Documento d'identità, munito di foto, riconosciuto dal Ministero Degli Interni e dagli Enti Statali.**

Sono ritenuti validi: carta d'identità, passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. **Esclusivamente a livello locale** l'identità può essere comprovata tramite tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata al CONI. In tutti questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.

3) **Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati.** In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. **Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.**

c) Se l'arbitro non potrà accertare l'identità di un qualsiasi componente di una squadra, tramite una delle sopraccitate modalità, questi **non potrà prendere parte alla gara e dovrà allontanarsi dalla zona di gioco.**

La gara non avrà inizio fino a quando tutti i componenti non riconosciuti non si saranno allontanati.

Qualora questi non volessero allontanarsi **l'arbitro non farà disputare la partita** e la sq. in difetto sarà dichiarata rinunziataria.

d) Durante le gare si possono presentare casi particolari:

1) **L'atleta si presenta senza la tessera CSI.**

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione – solo ed esclusivamente – della "Lista certificata di tesseramento".

ATT- gli atleti potranno partecipare all'attività Regionale e Nazionale solo mostrando sia la tessera associativa sia un valido documento di riconoscimento; gli atleti in difetto non potranno partecipare alla gara.

L'ammissione subjudice potrà essere consentita nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.

2) **L'atleta si presenta con la tessera CSI senza foto o non ancora vidimata e plastificata** (art. 4 comma b1).

Può partecipare alla gara solo esibendo un regolare documento di riconoscimento. In mancanza di tale documento non potrà partecipare alla gara.

La "dichiarazione di identità" sottoscritta dal dirigente responsabile o dal capitano non ha alcun valore.

La "autocertificazione" non ha alcun valore. Unica eccezione è fatta per i minori di 15 anni (art. 4 comma b1).

ATT.- durante l'attività Regionale, Interregionale e Nazionale è sempre obbligatorio presentare un valido documento d'identità, anche se in possesso di tessera con foto vidimata.

e) Qualsiasi comprovata manomissione delle tessere C.S.I. comporta l'espulsione della squadra dal campionato, la squalifica del o degli atleti e l'incameramento totale delle cauzioni.

Art. 5) ATLETI FIGC e altri Enti - SCAMBI TRA SOCIETA'

a) Partecipazione degli atleti FIGC ai «Campionati Nazionali CSI» (fase locale, regionale e nazionale) e al Campionato Amatori Over 35.

1) Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- **non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale**, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);

- **abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;

- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);

-- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);

Fermo restando tutte le disposizioni previste dai successivi commi 2-3-4-5-6 della presente sezione, gli atleti partecipanti alle attività giovanili federali **possono** prendere parte all'attività sportiva CSI solo se rientranti per età nelle categorie «Under 14-12-10-8», «Allievi» e «Juniores» CSI, non considerando, in ogni caso, i limiti di Serie o Categoria agonistica, previsti dai precedenti punti del presente comma 1.

Per «Prendere parte» a gare ufficiali si intende, per il calcio a 5, la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara); per il calcio a 11 si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

2) Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma a1).

3) Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio serie D nel calcio a 5 in FIGC e calcio a 5 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio serie D nel calcio a 5 FIGC e calcio a 5 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 7 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma a1).

4) Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività dei campionati ufficiali CSI. Il predetto termine resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

5) In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6) Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

b) Partecipazione degli atleti FIGC a singoli tornei e manifestazioni di carattere locale (escluso i campionati ufficiali)

La partecipazione dei tesserati FIGC a tornei e manifestazioni a carattere esclusivamente locale sarà regolamentata, di volta in volta, dai bandi di partecipazione ai singoli eventi.

c) Nel caso di due società CSI, qualora la prima società di appartenenza pratichi l'attività di calcio a 7, l'atleta è da

considerarsi vincolato con questa solo se compare il Calcio a 7 sulla propria tessera personale.

d) Il calcio a 11 e il calcio a 5 sono considerate discipline diverse dal calcio a 7.

e) Gli atleti tesserati UISP o altri Enti possono tesserarsi CSI con una società diversa.

A tal riguardo con la UISP è in vigore una convenzione che definisce che le squalifiche superiori a 4 giornate e tutte quelle a tempo hanno valore per entrambi gli Enti di Promozione Sportiva.

f) Un giocatore non può disputare due gare nello stesso giorno anche se con Enti o Federazioni diversi (pena la squalifica dell'atleta).

g) Eventuali reclami sulla posizione irregolare dei giocatori devono essere accompagnati da precisa ed inconfutabile documentazione.

Art. 6) LIMITI DI ETÀ

a) Campionati ufficiali (campionati nazionali CSI)

Ai "campionati nazionali CSI" (fasi locale, regionale e nazionale) potranno esclusivamente partecipare i giocatori rientranti nei limiti di età previsti dal regolamento nazionale.

b) Camp. Amatori Over 35: possono partecipare atleti più giovani dell'età prevista dal regolamento solo ed esclusivamente nel ruolo di portiere.

c) Tornei e manifestazioni: nei tornei e nelle manifestazioni di carattere locale i limiti di età dei partecipanti verranno definiti nei singoli bandi di partecipazione

d) Il far partecipare alla gara giocatori al di sopra del limite di età consentito nei campionati ufficiali e al di sotto nei camp. Amatori comportare la perdita della gara e ulteriori sanzioni a carico del tesserato e dei dirigenti.

Art. 7) SQUADRE

In qualsiasi Campionato o Torneo le gare saranno giocate da 7 atleti in campo più al massimo 7 atleti sostituiti.

Art. 8) SOCIETA' CON PIU' SQUADRE

Le società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. **Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa società** e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul tesseramento CSI (vedi Art. 2)

E' invece ammessa la possibilità di giocare in più squadre della stessa Società se partecipano a categorie, campionati e classifiche diverse, pur rispettando i limiti di età.

Art. 9) CAMPO DA GIOCO E ATTREZZATURE

a) Campionati con campo di gioco messo a disposizione da ogni singola squadra.

1) Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.

Per le fasi locali dei campionati nazionali si debbano rispettare almeno le seguenti caratteristiche:

- Due spogliatoi grandi (uno per ogni squadra)
- Uno spogliatoio più piccolo per l'arbitro
- Le panchine per le riserve e gli altri componenti delle squadre.
- Illuminazione sufficiente.

La CT7 ha la possibilità, in casi eccezionali e motivati, di omologare campi non completamente rispondenti alle succitate caratteristiche.

Attenzione!

Per manifestazioni di più elevato livello tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale, il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto Regolamento.

2) Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.

3) Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

b) Campionati con campo di gioco messo a disposizione dall'organizzazione.

In questo caso il responsabile delle attrezzature è il comitato CSI.

Rimane inteso che rimangono a carico della squadra prima nominata tutti gli obblighi e i doveri inerenti al ruolo di squadra ospitante

Art. 10) SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO UFFICIALMENTE DESIGNATO

a) In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

b) Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

c) Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: se è presente un altro arbitro CSI lo si inviterà a sostituire l'arbitro assente. Se non ci sono arbitri disponibili si seguono le indicazioni del comma **d**).

d) Limitatamente alle fasi locali, per tutte le categorie ma principalmente in quelle giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società o da persona ritenuta in grado di svolgere tale ruolo (ex arbitri, arbitri di altre categorie ecc.). La firma dei Capitani, **poste ad inizio gara sul referto**, costituisce accettazione formale dell'arbitro non regolarmente designato.

Art. 11) OBBLIGHI DELLE SQUADRE

a) E' fatto obbligo che ogni squadra abbia almeno un accompagnatore ufficiale (in difetto il capitano della squadra ne assume i compiti). L'accompagnatore ufficiale o, in sua mancanza, il capitano può richiedere che l'arbitro prenda in consegna le tessere, considerate dubbie, della squadra avversaria.

Il direttore di gara dovrà rimettere le tessere all'Organo competente indicando le motivazioni del ritiro.

b) La società ospitante (o prima nominata) è tenuta a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente incaricato dell'assistenza al medesimo. Tale addetto dovrà svolgere assistenza anche al termine della gara e fino a quando l'arbitro non avrà lasciato il campo di gioco.

Art. 12) PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA

a) Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente Art.7, è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei seguenti dirigenti : **Dirigente accompagnatore Ufficiale, Allenatore, massaggiatore e medico sociale** previa esibizione del documento ufficiale che ne attesti l'esercizio di tale professionalità. **Tutti devono risultare regolarmente tesserate per la stagione in corso con l'accortezza che il Dirigente in possesso di Tessera Socio/Non Atleta non può partecipare all'attività sportiva come atleta.**

I tesserati con tessera «ATLETA» quando svolgono funzione da dirigenti possono prendere parte alla gara in corso, purché inseriti nella distinta anche come giocatori.

b) In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.

c) Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

d) I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

e) In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

f) I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella «zona di sostituzione» secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 13) PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

a) Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

b) L'elenco va compilato in due copie, entrambe da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

c) La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.

- d)** Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- e)** Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori e il collaboratore assistente dell'arbitro (guardalinee) indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- f)** Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dal regolamento.
- g)** In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.
- h)** I giocatori ritardatari dovranno comunque essere messi in elenco prima dell'inizio della gara (potranno essere identificati al momento dell'ingresso in campo). **Una volta iniziata la gara gli elenchi non potranno più essere modificati.**
- i)** Per gli elenchi **è fatto obbligo di usare gli appositi moduli CSI**, compilati in modo chiaro e leggibile. Non ottemperare a questa indicazione comporta una sanzione amministrativa.

Art. 14) SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

- a)** Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. Le sostituzioni dovranno avvenire a gioco fermo, con il consenso dell'arbitro.
- b)** I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
- c)** Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 15) NUMERO INSUFF. DI ATLETI DURANTE UNA GARA ED ESPULSIONE TEMPORANEA

- a)** Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- b)** Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 16) ESPULSIONE TEMPORANEA

- a)** L'espulsione temporanea:
- 1) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - 2) E' comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
 - 3) Ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
 - 4) Ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti.
 - 5) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- b)** ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
- 1) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - 2) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - 3) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete;
 - 4) frase blasfema.
- c)** Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 17) ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

- a)** Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previste in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito

dal calendario

b) Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità previste e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 18) DURATA DEI TEMPI DI GIOCO

a) La durata dei tempi di gara viene comunicata sui bandi di Campionato o di Torneo.

b) Per quanto riguarda la fase locale dei Campionati Ufficiali C.S.I. cat. Open, Open Femminile, Over 35, Juniores, Allievi è fissata in 30 minuti per tempo. Per le altre categorie giovanili si fa riferimento alle indicazioni date dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI.

Art. 19) TIME-OUT

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 20) TEMPO DI ATTESA

a) Il tempo di attesa per le squadre ritardatarie di tutte le categorie è fissato in 15 minuti. Per attesa si intende che allo scadere di suddetto termine l'arbitro deve essere in grado di emettere il fischio di inizio gara precisando che: "può essere ulteriormente ritardato l'inizio della gara per l'espletamento delle formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre". **Resta inteso che, nel momento in cui sul campo fossero presenti almeno 7 giocatori per ciascuna squadra, la gara deve avere inizio e disputata senza ulteriori ritardi.**

Art. 21) EQUIPAGGIAMENTO

a) Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

b) La squadra ospitante o, comunque, prima nominata ha l'obbligo dell'eventuale sostituzione delle maglie qualora la squadra seconda nominata si presenti con maglie uguali (ovviamente del colore denunciato prima dell'inizio del campionato - comma c).

c) Si fa obbligo a tutte le società, al momento dell'iscrizione delle squadre ai vari campionati, di denunciare un solo colore sociale (si intende il colore delle maglie abitualmente usate per il campionato al quale si è iscritti).

Se la squadra che gioca in trasferta non ha a disposizione la muta delle maglie del colore dichiarato è suo l'impegno di contattare i dirigenti dell'altra squadra per tempo o di procurarsi un'altra muta di maglie in modo da non trovarsi sul campo, al momento della gara, con maglie uguali o simili (tutti i provvedimenti disciplinari del caso, ammenda per ritardo ingiustificato o addirittura perdita della gara se il ritardo supera i 15 minuti, sono quindi a suo carico).

Nei casi in cui il colore delle maglie non sia stato indicato prima dell'inizio del campionato, a carico della società inadempiente rimane l'obbligo della sostituzione delle maglie se sul campo ci si ritrova con maglie uguali o simili.

d) E' fatto obbligo ai giocatori di indossare i parastinchi. L'arbitro è tenuto ad allontanare dal campo gli inadempienti fino a quando non li avranno indossati.

Art. 22) PALLONI PER LA GARA

a) In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni (n. 5 di cuoio) e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. **Si gioca con il pallone della squadra prima nominata.**

b) L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

c) In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatricie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 23) MISURE DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE PORTE

a) Misura del campo di gioco: Minima m. 25x46, massima m. 40x70.

b) Misura delle porte: minimo m. 6x2,00 – massimo m. 7,32x2,44.

- e) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica «Fair play») (ove prevista);
 - f) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - g) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - h) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.
 - i) sorteggio.
- c) Qualora sia prevista una formula di svolgimento a fasi diverse con azzeramento della classifica tra una e l'altra si farà riferimento esclusivamente alla classifica interessata.
- d) Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 31) CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA

- a) Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
- a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - c) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e) sorteggio.
- b) Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 32) CALENDARIO UFFICIALE

- a) a) Sul sito del CSI di Forlì (www.csiforli.it), nella parte riservata a "CALCIO A 7", con veste di "comunicato ufficiale" è postato il calendario di tutte le gare relative alla disciplina compresi tutti gli eventuali spostamenti. La CT7 ha facoltà di pubblicare il calendario per intero o a gruppi di 3/4 gare (al fine di soddisfare eventuali e particolari esigenze delle squadre partecipanti).
- b) Per quanto riguarda i campionati ufficiali (fase locale Campionati Nazionali) ed in mancanza di diversa comunicazione, le gare si intendono da disputare nelle giornate definite dal calendario stilato dalla CT7. Le uniche variazioni a tale calendario che fanno fede sono quelle accettate, tramite la formula dello "spostamento gara", dalla CT7 e comunicate alle squadre interessate. Il CSI non si rende responsabile del mancato recapito del C. U., il quale viene affisso da ogni mercoledì presso la Sede di Comitato per la visione. Le gare concordate dalle Società senza avvertire il CSI con le modalità previste, saranno perse da entrambe le squadre per 3-0.
- c) **La Commissione Tecnica si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ufficiale ove si ritenga opportuno;** inoltre può prendere di ufficio provvedimenti di rinvio, spostamento o sospensione della gara.

Art. 33) RINVII - SPOSTAMENTI - SOSPENSIONI DELLE GARE

- a) Richieste di modifiche, da parte delle società, degli orari e dei campi rispetto al calendario ufficiale, devono essere presentate almeno sette giorni prima della data della gara prevista in calendario.
- b) La richiesta deve **OBBLIGATORIAMENTE** essere fatta con lettera, fax o mail, motivata e indirizzata alla Commissione Tecnica Calcio a 7 presso la sede del C.S.I.
- c) Le richieste fatte dopo il termine dei sette giorni dovranno anche essere accompagnate dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'apposita **tassa di € 40,00**.
- d) Richieste pervenute telefonicamente o non accompagnate dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento (qualora dovuto) **non saranno assolutamente prese in considerazione**.
- e) L'accettazione della richiesta è di esclusiva competenza della CT7 ed in relazione alla motivazione esposta e ai tempi a disposizione per la realizzazione dello spostamento gara.
- f) **Resta comunque inteso che lo spostamento della gara sarà accettato dalla CT7 solo ed esclusivamente con l'accordo della squadra avversaria.**
- A tal riguardo è buona norma contattare preventivamente la squadra avversaria e concordare con essa lo spostamento.
- g) Nel caso non si riesca ad effettuare lo spostamento la tassa verrà restituita.
- h) **Le partite sospese o rinviate saranno recuperate in date decise dalla Commissione Tecnica.** L'assenso scritto che autorizza il rinvio di una gara deve essere firmato dal Presidente della Commissione Tecnica o, in caso di suo impedimento, da persona da lui espressamente delegata. Sono da considerarsi nulli impegni verbali o scritti concessi da persone diverse da quelle di cui sopra.
- i) Il Giudice Unico si riserva di valutare di volta in volta i casi in cui la gara non viene disputata in seguito al divieto di accedere al campo imposto dai responsabili che hanno in gestione il campo. Si precisa che l'unica persona che può dichiarare impraticabile il campo prima della gara è l'arbitro alla presenza dei capitani e dopo aver fatto l'appello per accertare la presenza delle squadre al completo.
- Comunque, se i responsabili del campo, nella loro autonomia, decidono di non lasciare entrare le squadre per la disputa della gara, il fatto non comporta automaticamente la perdita della stessa per la squadra ospitante o prima nominata, ma l'accaduto sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice Unico che deciderà con uno dei seguenti provvedimenti.

- Perdita della gara col risultato di 4-0
- Ripetizione della gara con oneri arbitrari e allestimento campo, a discrezione della commissione, a carico della società ospitante, di entrambe le società o del comitato C.S.I. di Forlì.

Gli oneri di trasferta non vengono considerati e rimangono sempre a carico delle società.

l) In linea di massima, ogni anno, si comunicherà alle società una data entro la quale, improrogabilmente, le partite devono essere recuperate, pena la perdita a tavolino della gara stessa da parte della società richiedente lo spostamento. Per quanto attiene i campionati ufficiali (fase locale Campionati nazionali) tale termine è così definito: le gare di recupero devono essere disputate prima delle ultime due giornate calendarizzate.

Le date ed il luogo delle Finali, Semifinali e comunque le gare che prevedono una eliminazione diretta, salvo casi eccezionali decisi in modo inappellabile dalla CT7, **non potranno essere spostate per nessuna ragione.**

m) La CT7 si riserva comunque la facoltà, qualora sia necessario per gravi motivi o per risolvere problemi organizzativi, di effettuare spostamenti gara d'ufficio, in qualsiasi fase dei campionati, comprese quelle finali.

Art. 34) RINUNCIA E PARTECIPAZIONE INCOMPLETA

a) Le rinunce ingiustificate ed immotivate costituiscono grave offesa alla squadra avversaria e agli arbitri e scarso senso associativo nei confronti del CSI. Ne consegue che tali infrazioni saranno considerate dal Giudice Sportivo fatto di rilievo, passabili di espulsione della società dal campionato.

b) La gara non potrà essere iniziata o proseguita se il numero di giocatori di ogni squadra non sarà di almeno 4.

Art. 35) RECLAMI - ISTANZE DI REVISIONE - GIUSTIZIA SPORTIVA

La normativa in vigore è contenuta nel regolamento "**LA GIUSTIZIA SPORTIVA – ANNO 2013/2014**" della Presidenza del CSI di Forlì. Tale documento è uno stralcio del "Regolamento per la Giustizia Sportiva" compreso da una delle sezioni che concorrono alla costituzione delle norme previste nel documento "Sport in regola" del Centro Sportivo Nazionale, ed.2013, ed è stato redatto, al fine di sintetizzare la complessa normativa vigente, con l'intento di fornire alle società uno strumento di facile consultazione e interpretazione, dotandolo anche di tutta la modulistica, per ogni eventuale intendimento da proporre e nelle varie fasi agli Organi preposti in materia di Giustizia Sportiva.

Nel caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative sullo stesso argomento prevalgono nell'ordine:

- lo Statuto del CSI;
- **le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");**
- le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;

Il regolamento "**LA GIUSTIZIA SPORTIVA – ANNO 2013/2014**" e l'edizione "**Sport in regola**" (quest'ultima già distribuita a tutte le società) sono consultabili con la possibilità di estrarne copia su www.csi-net.it nella Home page, menù Attività Sportiva, sottomenù Doc.DNT oppure sul sito www.csiforli.it nella pagina calcio a 7 menù "modulistica".

Art. 36) DISCIPLINA

a) Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

b) Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

c) Nelle fasi locali dei Campionati Nazionali ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

Nei Tornei locali il limite delle ammonizioni è fissato di volta in volta nel bando di partecipazione; qualora non venga specificato diversamente rimane in vigore quanto fissato per i campionati nazionali.

d) La squalifica per somma di ammonizioni, va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

e) La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito Comunicato Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.

Nei tornei vige l'automatismo della sanzione.

f) Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali vige l'automatismo della sanzione che scatta alla seconda ammonizione; il cartellino azzurro si conta, ai soli fini della squalifica automatica, come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

g) L'espulsione dal campo di un atleta o di un dirigente, sia diretta che per somma di ammonizioni, comporta la squalifica automatica di almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo Giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Nei tornei vige l'automatismo della sanzione.

h) Le squalifiche, fatto salvo la giornata automatica, diventano effettive solo dopo essere state pubblicate sul Comunicato Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del

Comunicato Ufficiale. Nei casi particolarmente gravi, che prevedano una istruttoria complessa, l'Organo Giudicante può **sospendere** il tesserato fino alla decisione definitiva.

i) I provvedimenti disciplinari sono assunti – settimanalmente (martedì) - dal Giudice Sportivo Unico del C.S.I. di Forlì. Il Comunicato Ufficiale viene pubblicato all'Albo del Comitato oltre a essere postato sul sito del Comitato (www.csiforli.it), con possibilità di acquisirne copia, nella giornata del mercoledì e si riferisce a tutte le gare disputate nella settimana precedente (ultima giornata disputata ed eventuali recuperi).

Al "comunicato ufficiale" è allegata anche la situazione numerica delle ammonizioni riportate da ciascun tesserato.

l) Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni prese dagli Organi di Giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

m) Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.

n) Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione.

o) Commissari di campo o Incaricati Speciali potranno essere inviati dal Consiglio o dalla Presidenza C.S.I.. Provvedimenti disciplinari potranno essere adottati anche sulla base delle loro segnalazioni.

p) E' fatto obbligo agli atleti di conoscere la loro esatta posizione disciplinare in merito alle ammonizioni e squalifiche non solo presso il C.S.I., ma anche presso altri Enti e Federazioni.

Art. 37) TUTELA SANITARIA

Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Nazionali e Istituzionali, dai 12 anni in su, dovranno essere sottoposti a visita medica ed essere provvisti del certificato medico per lo svolgimento di **ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA** rilasciato dal servizio di Medicina dello Sport o da Enti autorizzati. Per le cat. inferiori è sufficiente il certificato di buona salute per lo svolgimento di **ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA**. Il Presidente di Società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità di detto documento, in tutte le sue parti, e dell'accertamento sanitario sull'idoneità fisica dell'atleta stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché all'eventuale verifica di tutta la cartella clinica dell'atleta che deve essere depositata presso la sede della società. I certificati hanno validità annuale, ma devono essere conservati per 5 anni.

Art. 38) PRONTO SOCCORSO

Al fine di contenere fino a dove possibile gli effetti di eventuali infortuni ogni squadra è invitata a portare con sé, una cassetta contenente il materiale di Pronto Soccorso.

La borsa, dovrà contenere almeno:

- 1 laccio emostatico;
- 2 confezioni di ghiaccio in busta;
- 1 confezione di disinfettante;
- 1 rotolo di cerotto di adeguata robustezza

Art. 39) COMUNICATO UFFICIALE

I provvedimenti disciplinari sono assunti – settimanalmente (martedì) - dal Giudice Sportivo Unico del C.S.I. di Forlì.

Il comunicato ufficiale del CSI Forlì verrà pubblicato sull'Albo di Comitato e sul sito di riferimento nella giornata di **Mercoledì**. La CTP e il Giudice Unico si sollevano da ogni responsabilità per quanto riguarda la mancata visione e/o consultazione del Comunicato Ufficiale, da parte delle Società.

Le sanzioni e le squalifiche riportate sulla pagina pubblica del sito sono puramente indicative ed informative.

Occorre quindi scaricare il Comunicato Ufficiale dall'apposita sezione nella pag. pubblica del calcio a 7.

In ogni caso fa testo l'originale dello stesso comunicato esposto nell'apposita bacheca presso la sede del CSI.

Al "comunicato ufficiale" è allegata anche la situazione numerica delle ammonizioni riportate da ciascun tesserato.

Art. 40) PREMIAZIONI

a) Le premiazioni avverranno con le modalità previste dalla CT7; è fatto obbligo a tutte le società di presenziare con almeno un rappresentante.

b) I premi non ritirati durante le apposite manifestazioni o cerimonie si intendono rifiutati e quindi non più assegnati.

Art. 41) COMPOSIZIONE DEI GIRONI E NORME DI RIPESCAGGIO

a) La composizione dei gironi è definita in base alle formule di svolgimento dei singoli campionati.

b) Criteri di ripescaggio nella cat. superiore.

- Se a rinunciare è una squadra della cat. Eccellenza viene ripescata la prima delle sq. retrocesse dalla cat. Eccellenza e a seguire.

- Se a rinunciare è una delle squadre neopromosse viene ripescata la meglio classificata, subito dietro alle promosse, della cat. Promozione.

c) Se una squadra cambia società di appartenenza.

I diritti sportivi acquisiti appartengono alla Società Sportiva tuttavia la squadra ne può usufruire qualora si realizzino le seguenti condizioni:

- La squadra deve essere composta per oltre il 50% dagli atleti che hanno conquistato i diritti sul campo, seppure con la vecchia società.

- Se la vecchia società non partecipa al campionato non è necessaria nessuna sua autorizzazione.

- Se la vecchia società partecipa al campionato con diversa compagine deve rilasciare una dichiarazione scritta in cui attesta di rinunciare, a favore della squadra uscente, al diritto sportivo acquisito.

d) Se una squadra si divide in due all'interno della stessa società sportiva

I diritti sportivi acquisiti appartengono alla Società Sportiva e sarà questa a decidere quale delle due squadre ne potrà usufruire.

e) In nessun caso è ammessa la cessione dei diritti sportivi oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti.

f) La composizione dei gironi, la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie all'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 42) NORME COMPLEMENTARI

a) Il presente regolamento all'atto dell'iscrizione ad un campionato o torneo si considera come letto, approvato ed accettato.

b) L'ignoranza del regolamento e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti non può essere invocata ad alcun effetto.

c) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, e non in contrasto con esso, vigono lo Statuto e il Regolamento Organico del CSI, i Regolamenti e norme per l'attività sportiva del CSI Nazionale (Sport in regola) e le carte FIGC.

d) La Presidenza Nazionale del CSI, unitamente ai Comitati Regionali e ai Comitati Territoriali interessati declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle polizze assicurative "infortunio" e "responsabilità civile" comprese nella quota di tesseramento.

TABELLA "A" PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA

• Società

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Ammonizione	
1	
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda	1 ogni 10,00 Euro
(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

FORMULE DI SVOLGIMENTO STAGIONE 2013-2014

VII Campionato di calcio a 7 cat. Open Maschile (32 squadre)

CAMPIONATO ECCELLENZA: girone all'italiana da 10 squadre con gare di andata e ritorno.

La 1° classificata è la vincente del campionato.

Le ultime 3 squadre in classifica retrocedono in Promozione.

SUPER COPPA CSI: le prime 4 del campionato disputeranno la Super Coppa CSI

Semifinali con gara Andata e Ritorno: 1° class./4° class. - 2° class./3° class.; la gara di andata si disputerà nel campo della peggior classificata.

Finale in gara unica in campo neutro.

CAMPIONATO PROMOZIONE: 2 gironi all'italiana da 11 squadre con gare di andata e ritorno.

La 1° classificata di ogni girone sarà promossa in Eccellenza.

Play Promozione: la 2° e 3° class. di ogni girone si confronteranno per definire la terza squadra promossa in Eccellenza.

Semifinali: con gare di A/R: 2° g.A/3° g.B - 2° g.B/3° g.A; la gara di andata si disputerà nel campo della peggior classificata.

Finale in gara secca su campo neutro.

NB- nel campionato 2014/2015 l'Eccellenza potrebbe diventare a 12 se si uniscono i campionati di Forlì e Faenza

Regionale: la prima e la seconda squadra del campionato eccellenza potranno partecipare alle fasi regionali 2014/2015

Iscrizione **90,00 €**; Quota Arbitri **13,00 € a gara**;



Largo Annalena Tonelli, 1 - 47122 Forlì
Tel. e Fax. 0543 704225